



Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di legge n. 001**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005

In sede referente	Seduta del 7 maggio 2026
Favorevole	A maggioranza

Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Salotti Vittorio	CR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Porta Chiara	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezzini Simone	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dika Bernard	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazzeo Antonio	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantozzi Vittorio	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferri Jacopo Maria	FI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
osservazioni Commissione Controllo	(art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
osservazioni Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input checked="" type="checkbox"/>	Non richiesta	<input type="checkbox"/>	
Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting <input checked="" type="checkbox"/> Sostanziali <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione	<input type="checkbox"/>			

Note:

La funzionaria E.Q.
Riccarda Casini
RICCARDA CASINI
07.05.2026 18:04:20
GMT+02:00

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto
MARIA CECILIA TOSETTO
07.05.2026 18:10:34
GMT+02:00

Proposta di legge **n. 1**

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 1 - Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2009

Art. 2 - Struttura organizzativa. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2009

Art. 3 - Direttore generale. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 1/2009

Art. 4 - Comitato di direzione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2009

Art. 5 - Dirigente avvocato. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 1/2009

Art. 6 - Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

Art. 7 - Soggetti delegati al trattamento dei dati personali. Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 1/2009

Art. 8 - Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

Art. 9 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

Art. 10 - Soggetti della valutazione. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2009

Art. **11** - Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009

Art. **12** - Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

CAPO II – Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. **13** - Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 63/2005

Art. 14 - Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

Art. 15 - Compensi professionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 63/2005

Art. 16 - Relazione al Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 63/2005

Art. 17 - Abrogazione

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 18 – Norma finanziaria

Art. 19 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione pari opportunità espresso nella seduta del 11 dicembre 2025;

Considerato quanto segue:

1. al fine di bilanciare l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura regionale con l'esigenza di razionalizzare l'articolazione organizzativa della Giunta, si dispone la configurazione dell'Avvocatura come struttura dirigenziale equiparata a settore e collocata all'esterno delle strutture di vertice della Giunta, ivi compresa la Direzione generale;
2. in conseguenza di quanto previsto al considerato 1, si istituisce la figura del dirigente avvocato, provvedendo contestualmente a definirne i requisiti, nell'esercizio delle funzioni esplicitate nella l.r. 63/2005;
3. **Si introducono inoltre circoscritte modifiche di carattere organizzativo concernenti il Sottosegretario alla presidenza della Giunta, con l'esclusiva finalità di introdurre un limite massimo al trattamento economico del Responsabile e di adeguare le disposizioni sulla tipologia di personale che può essere assegnato alla relativa struttura;**

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 1

Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dopo le parole: "strutture di vertice **dell'amministrazione**" sono inserite le seguenti: "e all'Avvocatura regionale".
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: "e dell'Avvocato generale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)".
3. Alla lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 dopo le parole: "di cui all'articolo 7" sono aggiunte le seguenti: ", e del dirigente avvocato, di cui all'articolo 5 bis".

Art. 2

Struttura organizzativa.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: "e Avvocatura regionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009 è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009 le parole: " , le direzioni e l'Avvocatura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "e le direzioni".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
"4 bis. L'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005 è affidato all'Avvocatura regionale, struttura di livello dirigenziale equiparata a settore, dotata di autonomia ed indipendenza rispetto alle strutture di vertice di cui al comma 3. Per l'esercizio delle funzioni di carattere gestionale di cui all'articolo 9, l'Avvocatura regionale riferisce alla Direzione generale."

Art. 3

Direttore generale.

Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 1/2009

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: "dell'amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "e all'Avvocatura regionale".
2. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: "delle direzioni" sono aggiunte le seguenti: "e dell'Avvocatura regionale".
3. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: "lettera a)," sono inserite le seguenti: "e dell'Avvocatura regionale, limitatamente alle attività gestionali di cui all'articolo 9,".
4. Alla lettera k) del comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: "all'articolo 40" sono inserite le seguenti: "e del dirigente avvocato di cui all'articolo 5 bis,".
5. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 è inserita la seguente:
"m bis) adotta i provvedimenti di natura organizzativa, attuativi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, nei confronti dell'Avvocatura regionale, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza della struttura e delle competenze ad essa affidate ai sensi della l.r. 63/2005;".

Art. 4

Comitato di direzione.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale e dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1. Il dirigente avvocato di cui all'articolo 5 bis partecipa alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di sua competenza.".

Art. 5

Dirigente avvocato.

Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis
Dirigente avvocato
 1. All'Avvocatura regionale è preposto un dirigente avvocato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, con un **incarico** di durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, rinnovabile.
 2. Il dirigente avvocato può essere scelto fra dirigenti di ruolo regionali o di altre amministrazioni pubbliche che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
 3. Il dirigente avvocato può essere scelto anche tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di cui

al comma 2, maturati in posizioni dirigenziali o nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal **Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)** di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o tra soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. Al dirigente avvocato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le funzioni del responsabile di settore, di cui all'articolo 9.
5. In caso di assenza temporanea il dirigente avvocato è sostituito, per l'esercizio delle attività gestionali di cui all'articolo 9, da altro direttore o dirigente individuato dal Direttore generale. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3 della l.r. 63/2005, il Direttore generale può individuare come sostituto, un avvocato dell'Avvocatura regionale.
6. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente avvocato, il Direttore generale, per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, attribuisce ad un altro direttore o dirigente da lui individuato l'esercizio delle funzioni gestionali di cui all'articolo 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005, il Direttore generale si avvale di uno o più avvocati dell'Avvocatura regionale.”.

Art. 6

Direttore.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 7

Soggetti delegati al trattamento dei dati personali.

Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo **9 bis** della l.r. 1/2009 le parole: “all'Avvocato generale” sono sostituite dalle seguenti: “al dirigente avvocato”.

Art. 8

Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 9

Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 bis dell'articolo 16 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 10
Soggetti della valutazione.
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 1/2009 le parole: “dell'Avvocato generale” sono sostituite dalle seguenti: “del dirigente avvocato”.

Art. 11
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009

1. Al comma 10 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “del Presidente,,” sono inserite le seguenti: “e del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale”.

Art. 12
Personale delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1.1 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è abrogato.

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti.
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. 13
Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 63/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale) le parole: “l'Avvocato generale di cui all'articolo 3 bis” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente avvocato, di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)”.
2. Al comma 3 **dell'articolo 2** della l.r. 63/2005 le parole: “L'Avvocato generale” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente avvocato”.
3. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 63/2005 la parola: “generale” è soppressa.

Art. 14
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 63/2005 la parola: “generali” è soppressa.

2. Nell'alinea del comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. 63/2005 le parole: "L'Avvocato generale" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente avvocato".

Art. 15

Compensi professionali.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 63/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 63/2005 le parole: "L'Avvocato generale" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente avvocato".

Art. 16

Relazione al Consiglio regionale.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 63/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 63/2005 le parole: "dall'Avvocato generale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente avvocato".

Art. 17

Abrogazione

1. L'articolo 3 bis della l.r. 63/2005 è abrogato.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 18

Norma finanziaria

- 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 1 della presente legge, stimati in euro 380,00 per l'anno 2026 ed euro 650,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse già disponibili sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026 – 2028.**
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.**
- 3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed all'attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Art. 19

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.**

Proposta di legge n. 1

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si modificano la l.r. 1/2009 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e la l.r. 63/2005, per configurare l'Avvocatura regionale come struttura dirigenziale equiparata a settore, collocata all'esterno delle strutture di vertice della Giunta regionale, ivi inclusa la Direzione generale. La finalità di questa modifica è di bilanciare l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura regionale con l'esigenza di razionalizzare l'articolazione organizzativa della Giunta.

Viene conseguentemente istituita la figura del dirigente avvocato, di cui si definiscono i requisiti per l'esercizio delle funzioni previste nella l.r. 63/2005 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

In analogia a quanto già previsto dall'ordinamento regionale con riferimento ai responsabili degli uffici di segreteria dei componenti della Giunta regionale, si definisce infine, per completezza di disciplina, il trattamento economico del Responsabile dell'ufficio di segreteria organizzativa del Sottosegretario alla presidenza della Giunta **regionale**.

Si fornisce di seguito un'illustrazione dei singoli articoli della pdl:

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 1/2009, affidando agli organi di indirizzo politico la definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse all'Avvocatura regionale, come degli obiettivi per la valutazione del dirigente avvocato, su proposta del Direttore generale, in analogia con quanto avviene per i direttori.

L'articolo 2 modifica l'art. 3 della l.r. 1/2009, riconfigurando l'Avvocatura regionale come struttura di livello dirigenziale equiparata a settore, confermandone l'autonomia e l'indipendenza nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005.

L'articolo 3 modifica l'art. 4 bis della l.r. 1/2009, inserendo tra le funzioni del Direttore generale, l'assegnazione di risorse finanziarie umane e strumentali all'Avvocatura come la definizione di direttive per l'esercizio delle attività gestionali in capo al dirigente avvocato e la definizione degli atti di natura organizzativa. Al Direttore generale è affidato altresì l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del dirigente avvocato.

L'articolo 4 modifica l'art. 5 della l.r. 1/2009, prevedendo la partecipazione del dirigente avvocato al Comitato di Direzione esclusivamente nei casi di trattazione di tematiche che afferiscono alla sua competenza.

L'articolo 5 inserisce l'articolo 5 bis nella l.r. 1/2009, disciplinando la figura del dirigente avvocato, prevedendone dunque le modalità di nomina, durata del contratto e requisiti per l'accesso.

L'articolo 5 bis contiene altresì la disciplina per la sostituzione del dirigente avvocato in caso di assenza temporanea o in caso di vacanza dell'incarico.

L'articolo 6 modifica l'art. 7 della l.r. 1/2009, espungendo il comma 4 in quanto i compiti e le attribuzioni dei direttori, alla luce del nuovo assetto organizzativo che riguarda l'Avvocatura regionale, non risultano più compatibili con la figura del dirigente avvocato.

L'articolo 7 modifica l'art. 9 bis della l.r. 1/2009, adeguando la disposizione al nuovo assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale.

L'articolo 8 modifica l'art.14 della l.r. 1/2009, abrogando il comma quinto che era riferito ai requisiti dell'Avvocato generale.

L'articolo 9 modifica l'art. 16 della l.r. 1/2009, abrogando il comma 2 bis, sempre in quanto riferito ai casi di vacanza dell'incarico dell'Avvocato generale.

L'articolo 10 modifica l'art. 19 della l.r. 1/2009 in tema di valutazione della performance, adeguandolo alla nuova figura del dirigente avvocato.

L'articolo 11 modifica l'art. 42 della l.r. 1/2009 precisando, per completezza della disciplina, i limiti al trattamento economico/retributivo del responsabile dell'ufficio di segreteria del Sottosegretario, equiparandolo a quello degli altri responsabili degli uffici di segreteria dei componenti della Giunta regionale.

L'articolo 12 modifica l'art. 44 della l.r. 1/2009 introducendo, al comma 1, la possibilità che il personale addetto all'ufficio di segreteria del Sottosegretario possa essere scelto anche tra soggetti non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, in analogia a quanto già previsto dall'ordinamento regionale con riferimento ai responsabili degli uffici di segreteria dei componenti della Giunta **regionale**.

L'articolo 13 modifica l'art. 2, commi 1 e 3, della l.r. 63/2005, adeguando il comma 1 al mutato assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale ed introducendo al comma 3 un correttivo tecnico.

L'articolo 14 modifica l'art. 3, commi 3 e 3 bis, della l.r. 63/2005 introducendo al comma 3, lett. c) un correttivo tecnico ed adeguando il comma 3 bis alla figura del dirigente avvocato.

Gli articoli 15 e 16, che modificano rispettivamente gli articoli 4 e 5 della l.r. 63/2005, adeguano le disposizioni alla nuova figura del dirigente avvocato.

L'articolo 17 abroga l'art. 3 bis della l.r. 63/2005, per esigenze di coordinamento del testo, in quanto riferito alla figura dell'Avvocato generale.

L'articolo 18 contiene la **norma finanziaria introdotta tramite emendamento in commissione**.

L'articolo 19 prevede l'immediata entrata in vigore della legge al fine di consentire una rapida adozione degli atti organizzativi conseguenti.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:
--

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- A. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015 e art. 30, comma 6, L. 196/2009**)
- B. prevede spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera b) L. 196/2009**)
- C. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera a) L. 196/2009**)
- D. prevede altri automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno) (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera c) L. 196/2009**)
- E. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi **Euro 1.680,00**
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi/titoli:

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 1, Programma 01, Titolo 1	380,00	650,00	650,00	1.680,00

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Totale	380,00	650,00	650,00	1.680,00

- spesa annua a regime: € 650,00
- oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione, eventuale presenza oneri a carico di altre amministrazioni pubbliche)

Quadro normativo di riferimento

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Illustrazione del contenuto della proposta di legge

Con la PDL in esame si modifica l'articolazione organizzativa delle strutture della Giunta regionale, e nello specifico si configura l'Avvocatura regionale come struttura dirigenziale equiparata a settore, collocata all'esterno delle strutture di vertice della Giunta, ivi compresa la Direzione generale, al fine di preservarne l'autonomia e l'indipendenza;

Viene istituita la figura del dirigente avvocato, e si provvede contestualmente a definirne i requisiti, nell'esercizio delle funzioni esplicitate nella l.r. 63/2005 e nel nuovo articolo 5 bis della l.r. 1/2009.

In particolare gli articoli dal n. 1 al n. 10 e quelli del capo II della presente pdl, con i quali vengono apportate le modifiche agli artt. 2, 3, 4 bis, 5, 5 bis, 7, 9 bis, 14, 16 e 19 della l.r. 1/2009 ed agli artt. 2, 3, 3 bis, 4 e 5 della l.r. 63/2005 sono relativi alla nuova configurazione dell'Avvocatura regionale come struttura equiparata a settore e dalle medesime non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Trattasi infatti di norme di carattere regolatorio, senza che risultino modificati aspetti connessi alla spesa a carico del bilancio, in particolare in relazione alle spese connesse alla figura del dirigente avvocato oggi incardinato nell'ambito della struttura di massima dimensione "Direzione Avvocatura, Affari Legislativi e Giuridici".

La configurazione dell'Avvocatura come struttura dirigenziale equiparata a settore non comporta alcun incremento di spesa e la copertura finanziaria risulta assicurata, per un importo annuo stimato in circa 171.500,00 euro sui pertinenti capitoli n. 71351,71355, 71430 e 71469, inclusi nell'ambito

della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione 2026/2028.

Con l’articolo 13 della pdl viene inoltre modificato l’art. 42 della l.r. 1/2009 al fine di precisare in norma i limiti massimi del trattamento economico del Responsabile dell’ufficio di segreteria organizzativa del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale (determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell’ufficio di gabinetto), in analogia a quanto già previsto dall’ordinamento regionale con riferimento ai responsabili degli uffici di segreteria dei componenti della Giunta regionale. Da un punto di vista finanziario questa esplicitazione non comporta oneri ulteriori a quelli già previsti e coperti a valere sul vigente bilancio regionale con riferimento a quanto previsto con la l.r. 14/2023 nella quale, relativamente alla spesa prevista per il responsabile della citata struttura di supporto al Sottosegretario alla presidenza, erano stati stimati oneri pari a euro 122.733,00 già in linea con il suddetto parametro massimo, la cui copertura finanziaria risulta garantita nell’ambito degli stanziamenti dei pertinenti capitoli 71120, 71429 e 71468 della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione 2026/2028.

Si introduce inoltre, con la modifica dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 recata dall’articolo 15, comma 1, della presente pdl, un adeguamento di carattere organizzativo alla struttura di supporto del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, le cui unità di personale potranno, sulla base delle modifiche apportate all’articolo 44 della l.r. 1/2009, provenire anche dall’esterno delle pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato. Tenuto conto del vincolo esistente per il personale a tempo determinato degli uffici di segreteria, che non può essere superiore al 50% dei posti assegnati, si precisa che tali modifiche danno facoltà alla struttura del Sottosegretario di provvedere all’assunzione di una unità a tempo determinato, in analogia con quanto già disposto nella presente legislatura per gli altri uffici di segreteria dei componenti della Giunta regionale.

In questa ipotesi la maggiore spesa da calcolare corrisponde ai maggiori oneri a titolo di contributi per disoccupazione, pari a euro 650 annui (importo annuo pari ad €622,31, prudenzialmente approssimato per eccesso), dovuti soltanto nel caso di eventuale assunzione con contratto a tempo determinato e non nel caso di personale scelto tra dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni.

Ciò comporta una maggiore spesa recata dalla presente pdl stimata per l’anno 2026 per eccesso in euro 380,00, ipotizzando il decorrere dell’assunzione da giugno 2026, ed in euro 650,00 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (**vedi tabella 1** successiva sezione “Analisi quantitativa”).

Nelle successive sezioni di tale relazione risultano esaminate le metodologie di quantificazione di tali richiamati maggiori oneri stimati e le relative modalità di copertura finanziaria.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell’analisi qualitativa precedente)

La maggiore spesa di euro 650 annui (valore approssimato per eccesso) è stata quantificata sulla base dell’onere contributivo per disoccupazione dovuto nel caso di eventuale assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 unità di personale dell’ufficio di segreteria del Sottosegretario alla Presidenza, arrotondato per eccesso.

Tabella 1 - Maggiore costo assunzione 1 unità a TD ipotizzata per struttura Sottosegretario e relativa imputazione a bilancio

Missione	Programma	Titolo	Capitoli		2026	2027	2028
01	101	01	71429	Contributi personale GR -M/P 0101	380,00	650,00	650,00
Totale					380,00	650,00	650,00

Copertura finanziaria:

Descrizione:

La copertura finanziaria della maggiore spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, riportata nella tabella 1 del precedente paragrafo, è garantita da risorse già disponibili sul capitolo ivi indicato del bilancio 2026-2028 della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione 2026/2028.

Nella Tabella 2 è riportato il costo della dotazione di personale delle strutture di supporto agli organi politici della giunta regionale (costo comprensivo dello specifico emolumento di cui all’art. 45 della l.r. 1/09), quantificato sulla base del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali e valorizzato su base annua.

Il valore teorico delle retribuzioni delle 96 unità di personale di cui alla sotto riportata Tabella 2, nella sezione relativa agli oneri a legislazione vigente, risulta pari ad € 4.426.852,03, oltre oneri pari a € 1.181.738,06 ed IRAP per € 376.282,42, comprensivo del costo della struttura del Sottosegretario. A tale costo si deve sommare il maggior onere relativo ai contributi per la disoccupazione di una unità di funzionario a TD e riportato nella tabella 1.

Il costo totale del personale di supporto agli organi politici della Giunta a legislazione vigente è pari pertanto a complessivi euro € 5.984.872,52 annui e trova copertura sul bilancio 2026/2028 come dettagliato nella Tabella 2.

Il costo massimo della struttura del Sottosegretario risulta rideterminato con incremento di euro 650,00 a titolo di maggiore spesa per i contributi relativi alla disoccupazione dovuti all’eventuale trasformazione di n. 1 rapporto di lavoro da contratto a tempo indeterminato a tempo determinato.

Tabella 2 – Costo personale strutture di supporto organi politici della Giunta regionale e relativa copertura finanziaria

Oneri a legislazione vigente	Area	Unità	Retribuzioni (capitoli 71120 e 72089)	Contributi (capitolo 71429)	IRAP (capitolo 71468)	Totale
	consigliere	7	333.000,00	94.205,70	28.305,00	455.510,70
funzionario	55	2.165.239,90	569.026,57	184.045,39	2.918.311,87	
istruttore	20	812.119,33	207.350,99	69.030,14	1.088.500,46	

	operatore	3	148.004,76	37.169,54	12.580,40	197.754,70
	responsabile	11	968.488,04	273.985,27	82.321,48	1.324.794,79
	Totale	96	4.426.852,03	1.181.738,06	376.282,42	5.984.872,52
maggiori oneri PDL				650,00		
Totale spesa con copertura a valere sulle risorse stanziato sul vigente bilancio 2026/2028			4.426.852,03	1.182.388,06	376.282,42	5.985.522,52
Stanziamento assestato capitoli BP 2026/2028			4.469.467,83	1.464.193,39	466.964,43	6.400.625,65

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria utilizzata oppure la presenza della clausola di neutralità finanziaria

A) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1. Mezzi di bilancio

1.1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.2. utilizzo di altre risorse stanziato in bilancio

2. Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate

2.2. Utilizzo di risorse resi disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

B) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI

1. Mezzi di bilancio

1.1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.2. utilizzo di altre risorse stanziato in bilancio

2. Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate

2.2. Utilizzo di risorse resi disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

C) PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA"